TRIBUNALE DI VICENZA

ESECUZIONI MOBILIARI

Nella procedura esecutiva **n. 782/2025** R. Esecuzioni Mobiliari

Il G.E.,

a scioglimento della riserva assunta

rilevato che la prima asta fissata al prezzo di stima è andata deserta

rilevato che il creditore chiede sia disposta la vendita ad un prezzo ribassato

ORDINA

si dia corso alla vendita dei beni descritti nel verbale di pignoramento al prezzo di stima ribassato del 25%, affidandone l'esecuzione, quale commissionario, ex art. 532 c.p.c., all'Istituto Vendite Giudiziarie del Tribunale di Vicenza, che potrà avvalersi quale ausiliario per tutte le attività relative al trasferimento delle quote pignorate con spese e compensi da porsi a carico dell'aggiudicatario.

L'I.V.G. procederà nelle forme della vendita telematica, salvo che l'IVG ritenga più opportuno e conveniente procedere nelle forme tradizionali, in tal caso dovrà rivolgere al G.E. specifica istanza.

La vendita telematica dei beni pignorati è disciplinata dalle seguenti

CONDIZIONI

A. ***Gara telematica*** – La vendita – si svolgerà – per ciascun bene o lotto e salvo quanto sopra precisato – mediante gara telematica (modello ebay) accessibile dal sito http://www.benimobili.it.

B. ***Durata della gara*** – La durata della gara è fissata in giorni 15 (con carico della scheda di vendita 5 giorni prima) con decorrenza dall'inizio della gara telematica (che dovrà cominciare senza indugio).

C. ***Prezzo base*** – Il prezzo base per le offerte è pari a quello indicato nella valutazione del CTU **con riduzione del 25%** o, in caso di reclamo, quello indicato dal G.E. nella relativa ordinanza.

D. ***Registrazione sul sito http://www.benimobili.it e caparra*** – Gli interessati a partecipare alla gara e a formulare offerta/e irrevocabile/i di acquisto devono effettuare la registrazione utilizzando l'apposita funzione attivata sul sito e costituire una caparra tramite carta di credito o bonifico di importo pari al 10% del prezzo base d'asta (il versamento della caparra tramite carta di credito prevede che il software autorizzi automaticamente la persona alla partecipazione della gara, bloccando la carta per un importo pari al 10% del prezzo offerto; in caso di mancata aggiudicazione, la carta di credito verrà automaticamente sbloccata al termine della gara senza alcun addebito).

E. ***Offerta irrevocabile di acquisto*** – L'offerta irrevocabile di acquisto deve essere formulata tramite Internet con le modalità indicate sul sito; l'offerta perde efficacia

quando è superata da successiva offerta per un prezzo maggiore effettuata con le stesse modalità. Negli orari di apertura dell'IVG e nei limiti delle disponibilità del commissionario, potranno essere messi a disposizione degli interessati alcuni terminali per l'effettuazione di offerte.

F. ***Restituzione della caparra*** – La restituzione della caparra ai soggetti non risultati aggiudicatari avviene con le seguenti modalità: ripristino della piena disponibilità sulla carta di credito entro il giorno (lavorativo) successivo al termine della gara. Su richiesta dell'offerente o in caso di sopraggiunte difficoltà nell'automatico ripristino della disponibilità sulla carta di credito, il commissionario procederà alla restituzione della caparra tramite bonifico bancario (con addebito all'offerente della somma di euro 0,15 per spese) entro 2 giorni (lavorativi) successivi al termine della gara.

G. ***Consegna/ritiro beni*** – I beni saranno consegnati all'acquirente soltanto dopo l'avvenuto integrale pagamento del prezzo, degli oneri fiscali e della commissione e, nel caso di beni registrati, dell'avvenuto perfezionamento delle formalità relative al trasferimento di proprietà (a cura dell'aggiudicatario): ai fini dell'art. 1193 c.c. è stabilito che qualunque somma versata (compresa la caparra) sarà imputata prima alle spese e poi al prezzo.

In caso di mancato pagamento non integrale o di mancato pagamento, la caparra sarà acquisita dal commissionario e i beni saranno rimessi in vendita alle medesime condizioni qui indicate. L'acquirente deve provvedere al ritiro entro 5 giorni dal termine della gara o dal compimento delle formalità per il trasferimento di proprietà (le quali devono iniziare entro 5 giorni dall'aggiudicazione).

H. ***Ulteriori (eventuali) esperimenti di vendita*** – Nel caso in cui non siano proposte valide offerte d'acquisto entro il termine della gara, il commissionario riferirà al Giudice che adotterà ogni ulteriore determinazione per la prosecuzione della vendita.

I. ***Estinzione della procedura*** - Dopo la restituzione degli atti da parte dell'IVG e la comunicazione da parte di quest'ultima, la procedura sarà dichiarata estinta, quand'anche non vi siano i presupposti di cui all'art. 164 bis d.a. c.p.c. nel caso in cui, all'udienza di seguito appositamente fissata per l'approvazione del rendiconto ex art. 178 d.a. c.p.c., i creditori non formulino istanza ex art. 540bis c.p.c..

J. ***Aggiudicazione*** - Il Commissionario procederà all'aggiudicazione delle quote in favore del soggetto che, al termine della gara, risulterà aver formulato l'offerta maggiore; l'operazione di apertura delle buste, dell'eventuale incaco e dell'aggiudicazione dovrà essere documentata su apposito verbale. Il Commissionario dovrà comunicare entro un giorno dell'aggiudicazione l'esito alla società, affinché questa sia messa nelle condizioni di poter esercitare il proprio diritto di prelazione del termine di dieci giorni stabilito dall'art. 2471, terzo comma, c.c. Il pagamento del prezzo dovrà essere eseguito dall'aggiudicatario ovvero dall'esercente il diritto di prelazione – entro il termine di dieci giorni che decorreranno, rispettivamente, dalla data della comunicazione dell'aggiudicazione ovvero dall'esercizio del diritto di prelazione – mediante assegno circolare intestato al conto corrente della procedura, da consegnare al Commissionario, o bonifico bancario sul predetto conto. L'efficacia dell'aggiudicazione è sospensivamente

condizionata al decorso del termine di prelazione e al pagamento dell'intero prezzo: pertanto, fino alla verifica di dette condizioni (giusto verbale del Commissionario e provvedimento del GE) non costituisce titolo per la iscrizione del registro imprese.

K. ***Trascrizione dell'acquisto e costi di trasferimento*** - La trascrizione dell'acquisto delle quote di partecipazioni è da eseguirsi a cura del Commissionario e a spese dell'aggiudicatario, successivamente al versamento integrale del prezzo, delle spese e all'avverarsi delle condizioni sopra indicate.

L. ***Sospensione vendite*** – Non saranno ammesse istanze informali al commissionario di sospensione delle operazioni di vendita, che non siano proposte nelle forme e nel rigoroso rispetto dei termini di cui all'art. 624 bis c.c.; il commissionario quindi non dovrà in alcun modo tenere conto di istanze di tal fatta e invitare l'interessato a rivolgere al giudice formale istanza di sospensione; nel caso in cui, a seguito di sospensione, venga effettuata istanza di riassunzione del processo esecutivo, alla stessa dovrà essere allegata la prova del pagamento dell'aggio ex art. 31 co. III d.lgs. 109/1997, altrimenti non saranno ritenute comunque tempestive; parimenti deve dirsi con riferimento alle istanze di estinzione della procedura, eventualmente proposte dal creditore procedente, al quale il debitore abbia nelle more pagato il dovuto, tenuto conto che l'estinzione opera solo con il provvedimento del G.E. (Cass. 6886/2008).

M. ***Desistenza*** – laddove, per intervenuti accordi tra le parti, il creditore procedente e gli intervenuti muniti di tiolo intendessero presentare apposita istanza di desistenza ed estinzione della procedura ex art. 629 c.c., **all'istanza dovrà essere allegata la**

quietanza di pagamento di quanto dovuto dall'IVG ex art. 33 d.lgs. 109/1997; in ogni caso l'estinzione si verifica solo con il provvedimento del G.E. (Cass. 6885/2008), sicché l'IVG è tenuto a proseguire le operazioni di vendita fino a che non intervenga il provvedimento estintivo del giudice (salvo che abbia già ricevuto il pagamento del proprio compenso ex art. 33 d.lgs. 109/1997)

ORDINA

al creditore procedente di versare – entro 48 ore dalla richiesta rivoltagli dal commissionario a mezzo PEC o fax o raccomandata r.r. – all'IVG:

a) il versamento forfettario previsto dall'art. 31 del Dm 109/1997.

In caso di inottemperanza all'ordine di versamento, ai sensi dell'art. 22 D.lgs. 109/1997 il commissionario restituirà gli atti al GE; il creditore procedente, laddove intenda proseguire l'esecuzione, dovrà depositare nuova istanza di vendita, versando il relativo contributo unificato e dando prova del pagamento dell'aggio all'IVG, sempre che, nelle more, non siano decorsi i termini di cui all'art. 497 c.c.

b) il contributo per la pubblicazione sul portale delle vendite pubbliche, pari ad euro 100,00 per ogni tentativo di vendita ai sensi dell'art. 161 quater d.a. c.p.c. e dell'art. 18 bis dpr n.115/2002. Il versamento di tale contributo dovrà essere effettuato in un'unica soluzione, pari ad euro 100,00.

AVVERTE

che la pubblicazione sul portale delle vendite pubbliche è subordinata al pagamento del contributo ex art. 161 quater d.a. c.p.c.;

che la mancata pubblicazione sul portale delle vendite pubbliche per causa

imputabile al creditore pignorante o al creditore intervenuto munito di titolo esecutivo determina l'estinzione del processo esecutivo ai sensi dell'art. 631 c.p.c.

RITENUTA

l'opportunità di designare un istituto di credito ai fini del deposito delle somme necessarie allo spedito svolgimento del processo esecutivo e delle somme rinvenienti dalla vendita dei beni pignorati

DESIGNA

BANCA INTESA SANPAOLO spa, quale istituto di credito presso cui l'IVG dovrà versare le somme predette (escluso il versamento forfettario), dando comunicazione dei dettagli del libretto/c.c. intestato alla procedura alla cancelleria

DISPONE

che lo stesso Istituto Vendite Giudiziarie di Vicenza provveda:

1. a fornire ogni informazione utile (anche telefonica o per e-mail) a eventuali acquirenti sulle modalità di vendita dei beni, sulle loro caratteristiche e, in genere, sulla vendita giudiziaria anche inviando agli interessati (tramite e-mail o fax), copia/e dell'ordinanza di vendita e della perizia di stima;
2. a versare sul libretto il ricavato della vendita

DISPONE

che a cura dell'IVG di Vicenza sia curata **l'affissione dell'avviso di vendita** (riportando gli elementi essenziali desumibili dalla perizia) nel portale di cui all'art. 490 co.I

cpc;

- che l'IVG di Vicenza provveda, secondo quanto anticipato, alla pubblicità commerciale ex art. 490 c.p.c., ivi compresa la pubblicazione sui siti internet www.benimobili.it del testo integrale di questo provvedimento,

LIQUIDA

a favore dell'IVG

- i compensi previsti dalla tariffa ministeriale per le attività di custodia (art. 37) e di vendita (art. 32), da prelevarsi dal libretto dopo la vendita;
- le spese necessarie alla pubblicità, come sopra specificate dall'IVG nella perizia di stima

AVVERTE

le parti che i compensi e i rimborsi delle spese già sostenute dovranno essere corrisposti anche in caso di estinzione anticipata della procedura esecutiva.

In particolare, si ribadisce che alla dichiarazione di desistenza ex art. 629 c.p.c. dovrà essere allegata la quietanza di pagamento di quanto dovuto all'IVG ex art. 33 D.lgs. 109/1997;

ONERA

il creditore di notificare la presente ordinanza alla società

ensi dell'art. 2471, secondo comma, c.c. nel termine di dieci giorni dalla comunicazione del presente provvedimento e di trasmetterne la relativa copia al Commissionario delegato

STABILISCE

termine fino al **31 gennaio 2027** per lo svolgimento delle operazioni delegate e

FISSA

innanzi a sé l'udienza del 24 febbraio 2027 ore 10.00 per la verifica dell'esito della vendita

DISPONE

che la cancelleria dia comunicazione del presente provvedimento alle parti e all'Istituto Vendite Giudiziarie di Vicenza per gli adempimenti di competenza.

Vicenza, 28 ottobre 2026

Il Giudice dell'esecuzione

Tatiana Babolin